



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3 del Reg. del 08/01/2018	OGGETTO:	RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO.
---------------------------------	-----------------	--

L'anno 2018 il giorno 8 del mese di GENNAIO alle ore 14:17, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Si	
Cosimo LEUZZI	Si	
Amedeo ROSATO	Si	
Iolanda VERDESCA		Si
Paola GALIZIA	Si	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annamaria POSO , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Capo Settore
F.to COSIMO PERRONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dettando i principi contabili generali ed applicativi per le Regioni, Province e Comuni, nonché le disposizioni per l'armonizzazione dei loro sistemi contabili, ha previsto all'art. 11 comma 1, l'adozione da parte di tali amministrazioni di nuovi comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione, da parte dell'ente locale, di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, con lo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate nell'ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo e nella prospettiva della salvaguardia degli equilibri complessivi della finanza territoriale;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 151, comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento;

Precisato che la vigente normativa prevede che il bilancio consolidato deve essere approvato - entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento e pertanto entro il 30 settembre 2017;

Dato atto che il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Evidenziato inoltre che:

- il bilancio consolidato del "gruppo di un'amministrazione pubblica" è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati, riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio e approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal decreto;
- è predisposto in attuazione degli articoli dall'11 bis all'11 quinquies del D.Lgs 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile A/4;

Visto l'art. 147 del D.L.gs 267/2000 che, al comma 4, detta i principi in base ai quali - gli enti locali devono impostare i controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, stabilendo che i risultati complessivi della gestione siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica;

Dato atto che, ai sensi degli art. 11 ter, quater e quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, nonché dal citato

principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizi pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Rilevato che:

-al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Constatato che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede i casi in cui gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2, ossia:

-Irrilevanza,: sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

-Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali)

Dato atto che, in base ai criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati, nessuno degli enti, organismi strumentali, società controllate e partecipate dal Comune di Salice Salentino rientra nel perimetro di consolidamento, per le ragioni evidenziate nella seguente tabella:

Denominazione	tipologia	Partecipata/ Controllata	Percentuale partecipazione	Consolidamento si/no	Motivazioni
G.a.l. Terra d'Arneo srl	Società a responsabilità limitata	P	0.08 %	No	Percentuale irrilevante non soggetta a consolidamento
G.a.l. Terra d'Arneo S.c.a.r.l.	Società consortile a responsabilità limitata	P	2%	No	Non soggetta a consolidamento per l'assenza di attività svolte nell'anno 2016 in quanto è stato costituito il 09.09.2016 . E' presente solo il capitale conferito pari a € 10.000,00

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare l'elenco degli Enti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Salice Salentino dando atto che nessun ente è ricompreso nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1)**Di approvare**, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al 1) D.Lgs. n. 118/2011

l'elenco degli organismi, enti e società inclusi nel "Gruppo Comune di Salice Salentino", che comprende, oltre al Comune di Salice Salentino, in qualità di capogruppo, i seguenti organismi partecipati:

-G.a.l. Terra D'Arneo srl

-G.a.l. Terra d'Arneo S.C.A.R.L.

2) Di dare atto che i predetti organismi non rientrano nel perimetro di consolidamento per le ragioni evidenziate in premessa e qui integralmente richiamate;

3) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 09/01/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 8 del Reg.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

Data 09/01/2018

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota n. _____ del _____

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/01/2018

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO